

STATUTO DELL'A.S.D. GINNIKA 2001

Art. 1 FINALITA' ED OGGETTO SOCIALE

- E' stata costituita in Rho il 12.04.2001 l'Associazione Sportiva non riconosciuta denominata Associazione Sportiva dilettantistica GINNIKA 2001.
- L'A.S.D. GINNIKA 2001 è una libera associazione a tempo indeterminato, senza fini di lucro ne diretto ne indiretto, apolitica e aconfessionale, che fra gli scopi istituzionali ha per fine la pratica e l'incremento delle attività sportive dilettantistiche promosse dalla Federazione Ginnastica d'Italia, attraverso l'organizzazione di corsi di avviamento e di manifestazioni sportive di ginnastica, la promozione e la formazione di atleti e di squadre per la partecipazione alle gare sportive, ogni iniziativa idonea a favorire l'attività ginnica e sportiva in genere tra gli associati.

L'Associazione al fine di rendere maggiormente confortevole lo svolgimento dell'attività sociale, istituirà tutti i servizi connessi a ciò idonei.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative alle stesse.

L'Associazione è affiliata alla Federazione Ginnastica d'Italia della quale esplicitamente accetta ed applica lo Statuto e Regolamento; si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi di tutela sanitaria ed anche di carattere economico, nei confronti della stessa, secondo le norme vigenti e le disposizioni emanate dai competenti organi federali. Si impegna altresì a conformarsi alle norme ed alle direttive emanate dal CONI.

- L'associazione ha sede a PERO, (MI) in Via della Liberazione 45/C
- E' facoltà dell'assemblea ordinaria istituire sedi secondarie in altri Comuni
- Sede secondaria a Rho (MI) in Via Stoppani, 40
- I colori sociali sono il grigio antracite e il turchese
- L'emblema sociale è una ginnasta con un cerchio e la scritta Ginnika 2001 all'esterno.

Art. 2 SOCI

L'associazione è formata da Soci:

- A) FONDATORI
- B) EFFETTIVI
- C) BENEMERITI
- D) SOSTENITORI
- E) ATLETI
- F) MINORENNI

I Soci fondatori sono coloro che hanno partecipato alla fondazione dell'associazione.

I Soci effettivi sono coloro che, maggiorenni, versano la quota sociale secondo le modalità attualmente stabilite dal Consiglio Direttivo e, previa domanda di ammissione, sono ammessi all'associazione.

La domanda deve essere fatta su un modulo apposito e deve essere sottoscritta come presentazione da un socio.

Con la sottoscrizione della richiesta il nuovo socio dichiara di conoscere, condividere, ed accettare lo statuto ed il regolamento.

I Soci Benemeriti sono coloro che per opere e donazioni o cariche rivestite in seno all'Associazione, ne hanno dato un contributo significativo.

Il Socio Benemerito ha durata annuale è nominato dall'Assemblea Generale dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

I Soci Sostenitori sono coloro che versano dei liberi contributi a favore dell'Associazione senza esserne parte attiva.

I Soci atleti sono coloro che, in possesso della tessera federale, svolgono attività agonistica a favore dell'Associazione.

I Soci atleti potranno godere di particolare assistenza da parte dell'Associazione e supporto dell'attività sportiva.

La tessera federale vincola l'atleta all'Associazione secondo quanto prescritto dalle norme emanate in materia dalla Federazione Ginnastica d'Italia.

I Soci minorenni sono equiparati ai soci effettivi. Possono comunque essere ammessi solo a seguito di domanda d'iscrizione munita del benestare dei genitori.

Tutti i Soci hanno il dovere di difendere il buon nome dell'Associazione e li impegna al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie.

L'Ammissione di tutti i Soci è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello.

Non sono ammessi a nessun titolo, Soci legati all'Associazione con carattere di temporaneità l'età minima necessaria per l'ammissione in qualità di Socio atleta è di 8 anni

Tutti i Soci hanno il dovere di difendere il buon nome dell'Associazione e godere dei vantaggi che l'Associazione offre. Tutti i soci in possesso dei prescritti requisiti possono concorrere alle cariche sociali.

I Soci cessano per:

- dimissioni volontarie
- per morosità a causa di mancato pagamento la delibera di cancellazione è decretata dal Consiglio Direttivo i Soci morosi possono essere riammessi previo versamento di tutte le quote arretrate
- per radiazione nel caso in cui il Socio comprometta in qualsiasi modo il buon nome dell'Associazione o che tenga una condotta non degna, la radiazione è deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo

La delibera di radiazione deve essere ratificata dall'Assemblea Generale dei Soci in seduta ordinaria

Il Socio radiato non può essere riproposto

E' ammessa la sospensione della carica per azioni meno gravi che sarà comminata dal Consiglio Direttivo

Le decisioni del Consiglio Direttivo sulla radiazione e sulla sospensione sono impugnabili entro 30 giorni davanti al Giurì D'Onore

Art. 3 ENTRATE PATRIMONIO SOCIALE ESERCIZIO FINANZIARIO

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- dalle quote sociali
- dai contributi e dalle libere donazioni di terzi pubblici o privati, di soci
- da ogni altra entrata anche di natura commerciale che contribuisca ad aumentare il patrimonio e i fondi sociali.

Il patrimonio sociale è costituito da:

Il materiale, attrezzi ginnici ed indumenti

I trofei aggiudicati definitivamente in gara

Tutti gli altri beni mobili ed immobili appartenenti all'Associazione stessa, donazioni, lasciti, ecc.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario hanno durata dell'anno solare da gennaio a dicembre.

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere utilizzati nell'ambito dell'attività sociale.

Art. 3.1 QUOTE SOCIALI

- Ogni Socio dovrà versare annualmente la quota stabilita dal Consiglio Direttivo per ogni singola categoria, nei termini da esso indicati.
- I Soci che a seguito di invito scritto, non provvedano nei 30 giorni successivi alla comunicazione del pagamento delle quote sociali scadute, saranno dichiarati, dal Consiglio Direttivo, sospesi da ogni diritto sociale.
- Il protrarsi del mancato pagamento delle quote sociali scadute per oltre 30 giorni comporterà la cancellazione del socio inadempiente che sarà deliberata dal Consiglio Direttivo

.Art. 4 ORGANI SOCIALI

- L'Assemblea Generale dei Soci
- Il Presidente
- Il Consiglio Direttivo
- Il Collegio dei Revisori dei Conti
- Il Collegio dei Probiviri

Art. 5 L'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

- L'Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata dal Presidente in sessioni ordinarie e straordinarie.
- L'assemblea generale in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo e preventivo.
- L'Assemblea generale in seduta straordinaria dei Soci oltre che dal Presidente (motu proprio) e dal Consiglio Direttivo a seguito di propria deliberazione può

essere richiesta dalla metà più 1 dei Soci con diritto di voto presentando domanda al Presidente e proponendo l'ordine del giorno. In tal caso la stessa deve essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 5.1 PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

- Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti i soci in regola con gli obblighi associativi e che non siano soggetti a procedimenti disciplinari in corso.

Art. 5.2 DELEGHE

- Ogni altro socio può farsi rappresentare da un altro socio mediante semplice lettera di procura.
Nessun socio può avere più di due voti compreso il suo.

Art. 5.3 CONVOCAZIONE

- La convocazione dell'Assemblea Generale dei Soci deve avvenire con avviso scritto ai Soci da inviarsi almeno dieci giorni prima della data stabilita e deve contenere l'indicazione del luogo, dell'ora e del giorno della riunione nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno.
- L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei Soci con diritto di voto. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, la stessa è regolarmente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati. Essa decide a maggioranza di voti.
- Per le Assemblee elettive, sia in prima sia in seconda convocazione, è richiesta la presenza o la rappresentanza di oltre un terzo dei Soci con diritto di voto. Per le modifiche dello Statuto Sociale occorre la maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto di voto; per lo scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'art. 13, occorre la maggioranza qualificata dei quattro quinti dei soci.
- Le relative delibere devono essere assunte a maggioranza assoluta dei votanti.
- L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente (art.7) o, in caso d'impedimento di quest'ultimo da altro socio o anche da persona al di fuori dell'associazione a tal uopo eletta dall'assemblea stessa. Il Presidente o chi ne fa le veci incarica il segretario del Consiglio Direttivo art. 7) di fungere da segretario nell'Assemblea.
- Le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale. Le votazioni in occasioni di assemblee elettive avvengono con votazione segreta.
Le deliberazioni dell'Assemblea prese validamente a norma del presente Statuto, vincolano tutti i Soci ancorché assenti o dissenzienti.

Art. 5.4 ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea Generale dei Soci in sede ordinaria :

- a) Discute ed approva la relazione morale, tecnica, economica e finanziaria, sull'attività dell'anno sociale trascorso
- b) Approva il rendiconto economico e finanziario preventivo ed il rendiconto economico e finanziario consuntivo predisposto dall'organo competente;

- c) Elegge, fra tutti i soci, con votazione segreta e disgiunta, il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo e il collegio dei Revisori dei Conti, che durano in carica 4 anni e sono rieleggibili. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di iscrizione all'associazione. In caso di pari iscrizione all'associazione, risulta eletto il più anziano di età.
- d) Approva i programmi dell'attività da svolgere e le relative modifiche
- e) Delibera le proposte di radiazioni
- f) Decide su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo ritiene opportuno proporre con riferimento anche all'ammontare delle quote sociali, su quelle presentate da Soci, nonché su ogni argomento riguardante la vita dell'Associazione.
 - L'Assemblea Generale dei Soci in sede straordinaria :
 - ❖ Delibera le modifiche statutarie
 - ❖ Decide su tutte le questioni che il Presidente, il Consiglio Direttivo o i Soci riterranno opportuno sottoporre all'Assemblea in via straordinaria.
 - ❖ Delibera sullo scioglimento dell'Associazione,
 - ❖ Delibera in ordine all'integrazione degli organi sociali elettivi ove la decadenza dei membri sia tale da comprometterne la funzionalità

Art. 6 IL PRESIDENTE

A) Compiti del Presidente

Il Presidente dirige l'associazione e la rappresenta legalmente, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio e deve essere tesserato alla Federazione Ginnastica d'Italia.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nel riguardo dei Soci che di terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e compie tutti gli atti non espressamente riservati alla loro competenza.

Convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

Il Presidente può deliberare in via d'urgenza su materie di competenza del Consiglio Direttivo, tali deliberazioni devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio stesso, nella prima riunione successiva, e fra l'altro, dovrà verificare se nei casi sottoposti sussistevano gli estremi dell'urgenza tali da legittimare l'intervento.

Il Presidente può delegare, a uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

Art.7 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da:

- Presidente
- Consiglieri

Il consiglio direttivo è composto da un numero minimo di 5 ad un massimo di 9 consiglieri eletti dai soci essi durano in carica numero 4 anni e sono rieleggibili.

Risultano eletti i Soci che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote o che non siano sottoposti a un provvedimento disciplinare da parte della associazione o della F.G.I. sono liberamente eleggibili quali componenti degli organi amministrativi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo, i cui componenti dovranno tutti essere tesserati ovvero dovranno tesserarsi alla F.G.I. in qualità di dirigenti, elegge tra i propri membri il Vicepresidente e il Segretario dell'associazione. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni due mesi su convocazione del Presidente. Esso tuttavia potrà riunirsi ogniqualvolta il Presidente lo riterrà opportuno ovvero quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei consiglieri o il Presidente del collegio dei Revisori dei conti. Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo nel quale ha voto decisivo in caso di parità. I membri del Consiglio Direttivo in carica al momento in cui l'associazione cessa di appartenere alla F.G.I. saranno personalmente e solidamente responsabili per il pagamento di quanto dovuto alla F.G.I. Al Consiglio Direttivo sono devolute tutte le attribuzioni inerenti l'organizzazione e la gestione amministrativa e tecnica dell'Associazione.

Tra l'altro il Consiglio Direttivo:

- Predisporre il rendiconto economico e finanziario preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci, la relazione annuale sull'attività sociale e i programmi dell'attività da svolgere
- Stabilisce la data dell'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci da indirsi almeno una volta all'anno e convoca l'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci ogni qualvolta prevista dallo statuto.
- Da esecuzione delle delibere dell'Assemblea e cura in genere gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione
- Emanando i regolamenti interni e di attuazione del presente statuto per l'ordinamento dell'attività sociale
- Approva i programmi tecnici ed organizzativi dell'Associazione
- Amministra il patrimonio sociale, gestisce l'Associazione e decide su tutte le questioni sociali che non siano competenza dell'Assemblea
- Propone all'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci la nomina dei Soci Benemeriti
- Stabilisce la quota sociale e le modalità di versamento all'Associazione
- Delibera sulle proposte di radiazione da parte del Consiglio dei Proibiviri

Partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo su invito del Presidente, i Soci eletti in Organi Nazionali o territoriali della F.G.I.

E' fatto espresso divieto all'Associazione di corrispondere compensi o onorari o qualsiasi altra forma di remunerazione, anche sotto forma di agevolazioni o facilitazioni, a Soci o componenti di organi deliberativi e/o di controllo per l'attività svolta all'interno dell'Associazione, avendo tutte le cariche sociali, carattere onorario e gratuito i Soci così nominati avranno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione.

Qualora vengano a mancare uno o più componenti del Consiglio Direttivo, in numero inferiore alla metà, la sostituzione avviene per surroga secondo l'ordine della graduatoria personale verificatasi nell'elezione assembleare, purché detti sostituiti abbiano riportato almeno il 50% dei voti attribuiti all'ultimo degli eletti.

Qualora vengano a mancare tali presupposti il Presidente ed il Consiglio Direttivo non decadono e dovranno provvedere al reintegro, per elezione a maggioranza dei voti, dei consiglieri mancanti, nella prima Assemblea Ordinaria utile. I Consiglieri così eletti durano in carica fino alla scadenza naturale dei consiglieri sostituiti.

Le dimissioni del Presidente dell'Associazione o della metà più 1 dei componenti il Consiglio Direttivo (anche non contemporanee), comportano la decadenza di tutto lo stesso Consiglio e la convocazione nel termine improrogabile di trenta giorni dell'Assemblea Generale Ordinaria per le nuove elezioni da effettuarsi al massimo entro i successivi 15 giorni.

Rimane in carica solo il Presidente per l'ordinaria amministrazione fino allo svolgimento della predetta Assemblea Generale Ordinaria.

In caso di impedimento definitivo del Presidente decade l'intero Consiglio Direttivo.

Il Vicepresidente o il consigliere più anziano in carica assume l'incarico dell'ordinaria amministrazione e procede alla convocazione, nel termine improrogabile di 30 giorni dall'evento, della prescritta Assemblea Generale Ordinaria da effettuarsi entro i successivi quindici giorni nel corso della quale si provvede al rinnovo delle cariche.

Qualora l'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci non appovi il bilancio con voto contrario di almeno due terzi dei presenti o rappresentanti, il Presidente e l'intero Consiglio decadono.

Il Presidente rimane in carica per l'ordinaria amministrazione sino alla riunione dell'Assemblea Generale straordinaria dei Soci che deve essere convocata, a cura del Presidente stesso, nel termine improrogabile di 30 giorni dalla data di decadenza e da effettuarsi al massimo entro i successivi 15 giorni.

Art. 8 REVISORI

Il Collegio dei Revisori dei Conti costituito dal Presidente e da due componenti effettivi e da uno supplente che vengono eletti tra i Soci dall'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci nella medesima seduta in cui viene eletto il Consiglio Direttivo.

Essi durano in carica quanto i componenti del Consiglio Direttivo e sono rieleggibili.

Risultano eletti coloro che riportano i maggiori suffragi, i primi tre della graduatoria sono nominati effettivi il quarto supplente.

In caso di impedimento definitivo di un componente effettivo del Collegio subentra il Revisore supplente il quale durerà in carica sino alla scadenza naturale del componente sostituito.

Il Collegio dei Revisori dei Conti assiste di diritto con voto consultivo alle riunioni del Consiglio Direttivo.

In caso di decadenza o dimissioni dell'intero consiglio direttivo il collegio dei revisori dei conti rimane in carica fino alla scadenza naturale di tutte le cariche sociali.

I Revisori dei Conti dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Deve inoltre vigilare sull'osservanza dello statuto e delle altre norme regolamentari o di legge.

Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge, nelle Assemblee, il compito della verifica dei poteri e funge da commissione di scrutinio per le votazioni.

Art. 9 APPROVAZIONE DEL BILANCIO

L'anno sociale e l'esercizio finanziario decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio finanziario il Consiglio Direttivo procede alla convocazione dall'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci per sottoporre all'approvazione il rendiconto economico e finanziario afferente al passato anno ed il rendiconto economico e finanziario preventivo per l'anno sociale in corso.

E' fatto espresso divieto di distribuire anche in modo indiretto durante la vita dell'Associazione, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

Tale divieto non si applica nel caso la destinazione sia effettuata in ottemperanza ad un obbligo di legge.

Eventuali poste attive dovranno essere reinvestite nell'attività sociale.

I rendiconti economici finanziari consuntivi e preventivi devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano interesse alla consultazione.

Art. 10 INCOMPATIBILITA'

Le cariche di componente di organi direttivi ovvero di controllo sono incompatibili con la qualifica di Tecnico e/o istruttore sociale.

La funzione di Revisore dei Conti è incompatibile con qualunque altra carica, comprese quelle tecniche.

Il Presidente in carica non potrà ricoprire cariche analoghe in altre associazioni ovvero società affiliate alla FGI che partecipano alle stesse attività agonistiche previste dal calendario ufficiale delle gare.

Art. 11 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

I Soci si impegnano ad osservare lo Statuto ed i Regolamenti societari e della Federazione Ginnastica d'Italia, le deliberazioni e le decisioni degli organi federali nonché la normativa del C.O.N.I.

I Soci si impegnano altresì, a non adire le vie legali per eventuali divergenze che dovessero sorgere fra i Soci stessi, in relazione alle attività societarie o nei confronti dell'Associazione.

Tutte le controversie fra l'Associazione ed i Soci e fra i Soci stessi sono sottoposti al giudizio del Collegio dei Probiviri.

Art. 12 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Tutte le controversie tra l'Associazione ed i Soci e fra i Soci stessi sono sottoposte al giudizio del Collegio dei Probiviri costituito da tre componenti, di cui due scelti dalle parti interessate ed un terzo di comprovata competenza e probità, che assume la Presidenza, nominato dal Consiglio direttivo al di fuori dei membri del Consiglio stesso.

Al Collegio dei Probiviri che svolge funzione di collegio arbitrale irrituale e decide secondo equità, sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali.

La mancata accettazione e/o esecuzione del lodo comporterà, per il Socio inadempiente, la sanzione della radiazione.

Art. 13 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i quattro quinti dei Soci esprimenti il solo voto personale con esclusione delle deleghe.

Così pure la richiesta dell'Assemblea Generale Straordinaria da parte dei Soci avente per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno quattro quinti dei Soci, con esclusione delle deleghe.

In caso di scioglimento dell'Associazione, la stessa Assemblea Generale Straordinaria dei Soci, delibera sul patrimonio sociale che può essere:

- a) devoluto alla Federazione Ginnastica d'Italia o ad altra associazione con finalità analoghe
- b) destinato comunque a finalità sportive.

L'obbligo di devoluzione del patrimonio sociale a soggetti o per scopi diversi di quelli ai punti a) e b) del comma precedente non si applica nel caso tale devoluzione sia effettuata ad un obbligo di legge.

Copia del verbale dell'Assemblea Generale Straordinaria concernente lo scioglimento dell'Associazione e della Situazione Patrimoniale approvata dalla suddetta Assemblea deve essere inviato per conoscenza alla Federazione Ginnastica d'Italia.

Eventuali beni in uso e non di proprietà dovranno essere restituiti agli organismi di appartenenza.

Art. 14 NORME INTEGRATIVE

Il presente Statuto approvato dall'Assemblea Generale straordinaria dei Soci, appositamente convocata il 1° febbraio 2009, deve essere osservato come atto fondamentale e sostituisce ed annulla ogni altro precedente Statuto della associazione, ed entra in vigore il 1° febbraio 2009 e sarà sottoposto all'approvazione della Federazione Ginnastica d'Italia.

Eventuali modifiche apportate al presente Statuto dovranno essere comunicate entro 30 giorni dalla data di effettuazione dell'Assemblea Generale dei Soci alla Federazione Ginnastica d'Italia per la loro approvazione, pena la decadenza.

Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE